

Cron 448/2021

N.R.G. 18/2020



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ  
*Sezione civile-fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Rossella Talia

*Presidente*

Dott. Barbara Vacca

*Giudice relatore ed estensore*

Dott. Maria Cecilia Branca

*Giudice*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda anticipata di concordato preventivo presentata da IMMOBILIARE CAVENAGO 84 S.N.C. DI CHIARINI DARIO & C. con sede legale in Cesena, viale Europa n. 655 (C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese 06245960155, P.I. 02207060407 c.f. e REA FO- 249964), in data 26.9.2020;

OMISSIS



OMISSIS

P.Q.M.

il Tribunale di Forlì, visti gli artt. 160 e ss l. fall.,

dichiara aperta

la procedura di concordato preventivo proposta da IMMOBILIARE CAVENAGO 84 S.N.C. DI CHIARINI DARIO & C. con sede legale in Cesena, viale Europa n. 655 (C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese 06245960155, P.I. 02207060407 c.f. e REA FO- 249964), in data 26/03/2021

delega alla procedura il Giudice dott. BARBARA VACCA.

conferma la nomina quali Commissari giudiziali l'avv. LARA TORDI e la dott. BARBARA TAMPIERI con studi professionali a Forlì;

ordina la convocazione dei creditori avanti il Giudice delegato per l'udienza del 23/09/2021 ore 11,30

Dispone:

- che i Commissari Giudiziali già nominati provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 20/05/2021, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura (che dovrà essere comunicato anche al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso



di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione *ex art. 172 l.f.* da parte dei Commissari giudiziali;

- che i Commissari giudiziali verifichino se dopo la presentazione del ricorso e per l'intero corso della procedura siano stati compiuti atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, pagamenti di crediti anteriori o atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* l. fall.;

- che i Commissari giudiziali forniscano ai creditori o ai terzi, ai sensi dell' art. 165, 3° e 4° c., l. fall., ogni informazione rilevante in suo possesso, anche ai fini della presentazione di proposte concorrenti *ex art. 163 l. fall.* o di offerte concorrenti *ex art. 163 bis l. fall.*;

- che i Commissari giudiziali comunichino senza ritardo al Pubblico Ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali verrà a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;

- che i Commissari giudiziali depositino in Cancelleria la relazione *ex art. 172 l. fall.* entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori; in tale relazione i Commissari giudiziali illustreranno anche le utilità che in caso di fallimento potranno essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;

- che la società ricorrente, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi, ai sensi dell' art. 163, 2° c., n. 4), l. fall., la somma di € 29.120,00 presumibilmente necessaria per sostenere il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento in apposito libretto o conto corrente bancario intestato alla procedura stessa e vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

- che la società ricorrente consegni ai Commissari giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- che la società ricorrente metta subito a disposizione dei Commissari giudiziali le scritture contabili affinché questi possano produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l. fall.;



- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166, 1° c., prima parte,  
l. fall.

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 01/04/2021

Il Presidente

*Dr. ssa Rossella Talia*

Il Giudice est.

*Dr. ssa Barbara Vacca*

